

Legge regionale n. 34 del 12 agosto 2002 – Capo IX (artt. 49-52)

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali.

(BURC n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 11 gennaio 2006, n. 1; 24 novembre 2006, n. 15; 5 gennaio 2007, n. 1; 31 dicembre 2009, n. 58; 29 dicembre 2010, n. 34; 29 dicembre 2010, n. 34; 19 novembre 2020, n. 22)

(...)

CAPO IX

Commercio

Art. 49

Oggetto

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, e nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

- a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
- b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/98;
- c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51

Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18. 2. Esse curano inoltre:
- a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
 - b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
 - c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52

Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18.